REGOLAMENTO N. 34/65/CEE, 8/65/EURATOM DEI CONSIGLI

del 16 marzo 1965

che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1), e in particolare gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto,

Viste la relazione e le proposte presentate dalla Commissione della Comunità Economica Europea e dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che dopo esame del livello delle retribuzioni dei funzionari sulla base della relazione elaborata dalle Commissioni è risultato opportuno, prendendo in considerazione la situazione al 1° luglio 1964, procedere alla modificazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1964, il coefficiente correttore di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1/64/Euratom, 57/64/CEE (2), applicabile

— alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania,

— alla pensione di un titolare di pensione che ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio nella Repubblica federale di Germania,

è fissato al 102 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1965.

Per i Consigli

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

(2) GU n. 83 del 29. 5. 1964, pag. 1304/64.